

ALLEGATO H
(articolo 30, comma 1)

Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale TETRA autogestito

(29 canali)

452.0250 – 462.0250
 452.0500 – 462.0500
 452.0750 – 462.0750
 452.1000 – 462.1000
 452.1250 – 462.1250
 452.1500 – 462.1500
 452.1750 – 462.1750
 452.2000 – 462.2000
 452.2250 – 462.2250
 452.2500 – 462.2500
 452.2750 – 462.2750
 452.3000 – 462.3000
 452.3250 – 462.3250
 452.3500 – 462.3500
 452.3750 – 462.3750
 452.4000 – 462.4000
 452.4250 – 462.4250
 452.4500 – 462.4500
 452.4750 – 462.4750
 452.5000 – 462.5000
 452.5250 – 462.5250
 452.5500 – 462.5500
 452.5750 – 462.5750
 452.6000 – 462.6000
 452.6250 – 462.6250
 452.6500 – 462.6500
 452.6750 – 462.6750
 452.7000 – 462.7000
 452.7250 – 462.7250

Visto: *Il Ministro delle comunicazioni*
 GASPARRI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, reca: «Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni».

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo».

— Il testo dell'art. 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» è il seguente:

«5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad uso privato attraverso l'introduzione degli istituti della licenza individuale, della autorizzazione generale e della dichiarazione.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono fissati i contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in misura comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato».